

PROPOSTA DI LEGGE “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) a favore degli assegnatari conduttori di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 46 (Interventi straordinari ed urgenti per gli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996) siti nella frazione di Cardoso del Comune di Stazzema”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge interviene per consolidare definitivamente gli obiettivi raggiunti dalla legge regionale del 27 giugno 1996, n. 46 (Interventi straordinari ed urgenti per gli interventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996), ossia il ripristino delle normali condizioni di vita a Cardoso, frazione del Comune di Stazzema, a seguito degli eventi alluvionali del giugno 1996, che avevano comportato il danneggiamento irreparabile o la distruzione di immobili di residenza. Con tale legge la Regione Toscana aveva infatti attivato un apposito piano di recupero approvato dal Comune di Stazzema, attingendo alle disponibilità previste all'articolo 3 della l.r. 46/1996 e provvedendo, tramite l'ATER di Lucca, anche alla ricostruzione di alloggi di edilizia sovvenzionata, da destinare ai residenti già conduttori di immobili.

Con la presente proposta di legge si intende pertanto favorire la permanenza *in loco* degli abitanti della frazione di Cardoso mediante l'offerta dell'acquisto degli alloggi assegnati.

Lo strumento del Piano regionale di cessione del patrimonio di ERP, la cui approvazione è di competenza del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 22 gennaio 2014, n. 5 (Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica “ERP” finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP), non è infatti idoneo per tale finalità, essendo tale strumento funzionale ad una dismissione del patrimonio immobiliare più vetusto o di difficile gestione, i cui oneri di mantenimento non siano sostenibili da parte del sistema dell'ERP.

L'articolo 2 individua quindi gli originari assegnatari o i loro familiari conviventi in caso di decesso dell'assegnatario come unici aventi titolo all'acquisto, purché in regola con i pagamenti e con tutti gli obblighi contrattuali.

L'articolo 3 stabilisce il prezzo di cessione richiamando le disposizioni da ultimo contenute nel DM 24 febbraio 2015 del Ministero per le infrastrutture e dei trasporti (Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica).

L'articolo 4 prevede per il Comune di Stazzema l'obbligo di informare, entro 60 gg dall'entrata in vigore della legge stessa, gli aventi diritto della facoltà di presentare la domanda di acquisto, secondo i tempi e i modi che riterrà più opportuni.

L'articolo 5, considerata la finalità della presente proposta di legge e la natura di alloggio di edilizia residenziale pubblica dell'immobile di cui si autorizza la vendita, prevede l'applicabilità dell'articolo 8 della l.r. 5/2014 per quanto concerne i limiti alle successive vendite e locazioni dell'alloggio acquistato.